



Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione

A.G. 361

9 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	361
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 22 aprile 2021 (c.d. "Legge di delegazione europea 2019-2020) - reca il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, per quanto riguarda gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento di specifiche direttive europee, tra le quali, nel punto 36 dell'Allegato A alla medesima legge, viene riportata la Direttiva (UE) 2019/2035.

Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Nella RT allegata alla legge n. 53/2021 (A.C. 2757) in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, si esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;

- dall'altra, si afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Specifiche previsioni, comunque non applicabili al decreto legislativo in esame, sono poi previste in relazione agli schemi di decreto ai quali siano ascritti effetti onerosi.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità del provvedimento.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
Art. 3 schema di decreto legislativo	Clausola di invarianza finanziaria

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1 e 2: si dispone il regime di non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'esenzione dalle accise in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alla realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).	La relazione tecnica afferma che, sulla base di informazioni dell'amministrazione finanziaria, non risultano essere state effettuate missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune. Pertanto, la RT afferma che, non essendo previste nel bilancio dello Stato entrate riconducibili alle suddette fattispecie, alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.
Articolo 3: reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La relazione tecnica afferma che la clausola di invarianza finanziaria è sostanziata da quanto esposto dalla medesima RT in riferimento agli articoli 1 e 2.
Articolo 4: le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.	La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i profili strettamente finanziari, non si formulano osservazioni tenuto conto che la relazione tecnica afferma l'assenza, nelle previsioni del bilancio dello Stato, di entrate riconducibili alle fattispecie considerate dalle norme in esame.

Per quanto concerne, invece, la decorrenza dell'applicabilità delle misure fiscali introdotte, sarebbe opportuno precisare - al fine di evitare dubbi interpretativi - se la data del 1° luglio 2022 indicata dall'articolo 4 si intenda riferita al momento della fatturazione dei beni e dei servizi interessati dalle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.